

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPAROTTO, FOLENA, DALLA CHIESA CURTI,
INGRAO, TRABACCHINI**

Riforma delle rappresentanze militari delle Forze armate,
dei Carabinieri e della Guardia di finanza

Presentata il 26 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli organismi rappresentativi del personale militare sono stati istituiti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante « Norme di principio sulla disciplina militare ». Con tale importante provvedimento legislativo il Parlamento ha inteso intervenire in sfere tradizionalmente riservate alla libera discrezionalità dell'amministrazione militare al fine di colmare il fossato che ancora separava le Forze armate dalla società civile. Con la « legge dei principi », come fu subito definita la legge n. 382 del 1978, i diritti e i doveri dei militari sono stati, per la prima volta nella storia delle Forze armate, sanciti in un testo avente forza e valore di legge. In particolare, con l'istituzione della rappresentanza venivano aperti, mediante il ricorso ad elezioni nell'ambito di tutte le

categorie di personale, spazi di libero confronto dialettico all'interno dell'istituzione militare. I consigli di base (COBAR), intermedi (COIR) e centrale (COCER) della rappresentanza si sono inoltre rivelati un canale di comunicazione immediato ed efficace tra le Forze armate e la realtà sociale, nonché tra le Forze armate e lo stesso Parlamento, che è stato posto in grado di interloquire direttamente con il personale militare superando il filtro costituito dalle gerarchie militari e dal Ministro della difesa.

La portata innovativa della rappresentanza è in qualche modo confermata dalle resistenze che l'istituto ha incontrato fin dall'origine. A parte i tentativi di condizionare il Parlamento in fase di approvazione della legge n. 382 del 1978, va ricor-

dato in proposito come il regolamento interno della rappresentanza militare sia stato emanato dal Ministro della difesa solo il 9 ottobre 1985. All'origine del rinvio dell'entrata in vigore del regolamento, vi furono i contrasti tra il COCER, a cui spettava adottarlo, e il Ministro della difesa che doveva disporre l'emanazione. Per dirimere il conflitto furono necessari due pareri del Consiglio di Stato ed una pronuncia del Parlamento. Peraltro, i poteri attribuiti agli organi della rappresentanza, soprattutto per come sono stati definiti dal regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, risultano alquanto limitati e scarsamente incisivi rispetto alla stessa condizione militare.

Nel corso dei primi quindici anni di vita dell'istituto si sono verificati numerosi casi di contenzioso tra amministrazione e rappresentanza militare. Tuttavia, salvo il conflitto insorto in occasione dell'emanazione del regolamento interno del COCER, le controversie hanno avuto ad oggetto più questioni di principio che tematiche di rilevanza sostanziale e di sicuro impatto sull'assetto delle Forze armate. Un primo caso di conflitto si verificò ad esempio tra la sezione Aeronautica militare del COCER ed il relativo stato maggiore in ordine all'interpretazione dell'articolo 14 del regolamento di attuazione nella parte in cui prevede che « il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente ». In tale occasione, mentre il COCER riteneva che, a parità di grado, dovesse essere nominato l'ufficiale con maggiore anzianità nel grado, lo stato maggiore affermava che la precedenza spettasse all'ufficiale con maggiore anzianità di servizio permanente effettivo. Di analoga portata è il contenzioso insorto con riferimento all'interpretazione dell'articolo 37 del regolamento di attuazione, che vieta di divulgare le deliberazioni del COCER, nonché i contrasti più volte verificatisi in ordine alla rilevanza esterna della rappresentanza militare, affermata

dal COCER e tendenzialmente negata dall'amministrazione.

Lungi dall'aver prodotto effetti destabilizzanti, il contenzioso sviluppatosi tra rappresentanza e amministrazione è apparso piuttosto come la fisiologica conseguenza dell'introduzione di una forma di dialettica democratica all'interno di un'istituzione strutturata in termini gerarchici e dotata di un apposito apparato sanzionatorio interno come quella militare. Piuttosto, è da osservare come la rappresentanza abbia contribuito ad introdurre il principio della trasparenza nella realtà militare ed abbia fatto emergere le aspirazioni del personale delle Forze armate richiamando su di esse l'attenzione dell'opinione pubblica. Altro effetto positivo indotto dalla rappresentanza è senza dubbio l'intensificarsi del dialogo tra Parlamento e Forze armate, che rappresenta una garanzia non solo per il personale militare ma per l'intero Paese.

Nel corso di questi quindici anni la disciplina relativa alla rappresentanza militare ha palesato notevoli incongruenze e limiti che rischiano oggi di compromettere la funzionalità dell'istituto. Incongrui si sono rivelati ad esempio la composizione non proporzionale delle sezioni del COCER, il carattere non elettivo dei presidenti dei vari organi e, soprattutto, la previsione di un solo organo centrale, che non rende ragione della complessa articolazione organizzativa e funzionale delle Forze armate. Inoltre, i poteri che il legislatore ha attribuito alla rappresentanza si sono dimostrati decisamente insufficienti a realizzare un'effettiva tutela degli interessi collettivi dei militari. Gli organi rappresentativi sono risultati infatti deboli perché privi di competenze di rilievo sia nei rapporti con il Governo sia nei rapporti con il Parlamento. In particolare, alquanto limitata è apparsa la capacità dell'organo centrale di influire con pareri, proposte e richieste sui contenuti dei provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alla condizione militare. Questo anche perché la legge n. 382 del 1978 non considera in nessun caso necessario l'intervento degli organi rappresentativi e, al-

l'articolo 20, ha escluso che la rappresentanza possa comunque pronunciarsi in merito all'impiego del personale militare. Inoltre, il regolamento di attuazione ha individuato come diretti interlocutori della rappresentanza gli stati maggiori delle Forze armate, mostrando di considerare meramente eventuali e comunque marginali i rapporti del COCER con il Parlamento e con lo stesso Ministro della difesa.

Il limite più evidente dell'attuale normativa sulla rappresentanza è costituito dal mancato riconoscimento di poteri negoziali ad organismi rappresentativi. A dare spessore ad ogni forma di rappresentanza di interessi collettivi nel settore pubblico è infatti l'attività di negoziazione con l'amministrazione finalizzata a determinare i contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego. Occorre in tal senso riconoscere che non vi può essere alcun tipo di sviluppo per la rappresentanza militare se non le vengono riconosciuti poteri di natura negoziale, ponendo con ciò fine ad una ormai ingiustificata limitazione dei diritti del personale militare.

L'analisi di diritto comparato dimostra come gran parte dei Paesi europei abbiano riconosciuto al personale militare il diritto a forme di rappresentanza di notevole efficacia, che non hanno peraltro assolutamente compromesso l'integrità e l'efficienza delle Forze armate. Organismi rappresentativi simili a quelli italiani sono stati introdotti in Germania, in Austria e, sia pure in forma limitata, in Francia. Il Belgio, l'Olanda, il Portogallo, la Svezia e la stessa Germania hanno inoltre riconosciuto al personale militare i diritti sindacali, sottoponendoli tuttavia a limitazioni volte a salvaguardare i principi che informano l'organizzazione e l'attività delle forze armate. Onorevoli colleghi. La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 prevede che, a livello centrale, la rappresentanza si articola in tre distinti organi a carattere nazionale: uno

per le componenti delle Forze armate, uno per l'Arma dei carabinieri e uno per il Corpo della Guardia di finanza. Il necessario coordinamento tra gli organi centrali sarà assicurato da un apposito Comitato interforze. A livello inferiore sono stabiliti organi intermedi, presso gli alti comandi periferici e organi di base, presso ciascun comando di corpo.

All'articolo 2 sono disciplinati la composizione e i compiti del Comitato interforze di coordinamento.

L'articolo 3 dispone che gli organi di rappresentanza siano costituiti, ad ogni livello, sulla base di criteri proporzionali che tengano conto della consistenza numerica delle singole categorie di militari.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di votazione dei componenti i diversi organismi della rappresentanza. Gli organi di base dovranno provvedere all'elezione dei membri degli organi intermedi, mentre a questi ultimi spetterà designare i componenti degli organi centrali. Per essere eletti a qualsiasi livello è necessario ottenere il voto di almeno il 20 per cento dei componenti il collegio elettorale.

A norma dell'articolo 5, il presidente e il vicepresidente di ciascun organo dovranno ottenere il consenso di almeno i due terzi dei componenti l'organo stesso ed appartenere a differenti categorie di personale.

L'articolo 6 fissa in quattro anni la durata del mandato dei militari di carriera e prevede la loro immediata rieleggibilità. I militari in ferma volontaria restano invece in carica un solo anno ed i militari di leva sino al termine del servizio militare.

L'articolo 7 disciplina l'eventualità che gli eletti cessino anticipatamente dal mandato.

L'articolo 8 determina le modalità di convocazione e la periodicità con cui possono riunirsi gli organi della rappresentanza e prevede, in particolare, la facoltà di convocare le sezioni costituite nell'ambito dell'organo centrale del comparto Forze armate.

L'articolo 9 individua le competenze degli organi centrali della rappresentanza

cui attribuisce, tra l'altro il compito di formulare pareri, proposte e istanze al Governo e al Parlamento in determinate materie, nonché quello di svolgere un ruolo negoziale in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per il comparto sicurezza e il comparto Forze armate.

I compiti degli organi intermedi e di base sono stabiliti dall'articolo 10, che mira a farne degli efficaci strumenti di tutela del benessere del personale militare.

L'articolo 11 regola i rapporti degli organi rappresentativi centrali con i rispettivi vertici politici e amministrativi, prevedendo incontri periodici che consentano alla rappresentanza di interloquire con i suoi referenti istituzionali.

L'articolo 12 afferma il principio della pubblicità delle deliberazioni e delle atti-

vià degli organi di rappresentanza. L'articolo 13 determina i limiti e le facoltà derivanti dal mandato e detta una serie di disposizioni volte a tutelare il delegato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'articolo 14 dispone che i Ministri della difesa e delle finanze, acquisiti i pareri degli organi centrali, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, emanino il regolamento di attuazione e il regolamento interno della rappresentanza militare.

L'articolo 15 modifica l'articolo 7 della legge 11 luglio 1978, n. 382, al fine di consentire un più ampio esercizio del diritto di riunione da parte del personale militare.

Con l'articolo 16 vengono abrogate talune norme e si stabilisce che la legge entri in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Ordinamento
della rappresentanza militare).*

1. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono in:

a) Comitato interforze di coordinamento, con rappresentanti del comparto Forze armate e delle componenti del comparto sicurezza ad ordinamento militare, di cui alla lettera *b)*;

b) tre organi centrali, a carattere nazionale, autonomi ed indipendenti: uno per le componenti del comparto Forze armate; uno per ciascuna delle componenti del comparto sicurezza: Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza. L'organo centrale delle Forze armate è articolato in sezione Esercito, sezione Marina, sezione Aeronautica e sezione Capitanerie di porto;

c) organi intermedi, presso gli alti comandi periferici, escluse le componenti del comparto sicurezza;

d) organi di base presso ciascun comando di Corpo; per l'Arma dei carabinieri presso ciascun comando di regione o equipollente.

ART. 2.

(Composizione e compiti del Comitato interforze di coordinamento).

1. Il Comitato interforze di coordinamento è costituito da venti rappresentanti di cui cinque, uno per ciascuna categoria, rispettivamente dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della sezione Esercito, della sezione Capitanerie di porto delle due sezioni congiunte Marina e Aeronautica.

2. Il Comitato si riunisce una volta ogni tre mesi, coordina le iniziative co-

muni ai tre organismi centrali e trasmette al Ministro della difesa i documenti di interesse generale approvati dalle sezioni, corredandoli del proprio parere.

3. Il presidente del Comitato interforze di coordinamento è eletto a maggioranza dei due terzi.

ART. 3.

(Composizione degli organi di rappresentanza).

1. Gli organi della rappresentanza militare sono costituiti da un numero proporzionale di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, con rappresentanza proporzionale di dirigenti e direttivi, superiori ed inferiori; sottufficiali; ufficiali di complemento in servizio di prima nomina; appuntati, carabinieri, finanzieri e volontari delle tre Forze armate; militari di truppa in servizio di leva.

ART. 4.

(Modalità di votazione).

1. Per la elezione dei delegati nei diversi organismi di rappresentanza si procede con voto diretto, unico, personale e segreto.

2. Alla elezione dei rappresentanti degli organi intermedi del comparto Forze armate provvedono, con le modalità di cui al comma 1, i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi del comparto Forze armate eleggono i delegati negli organi centrali. I delegati degli organi centrali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono eletti dai rappresentanti degli organi di base nel proprio ambito.

3. Tutti i candidati a qualsiasi livello di consiglio di rappresentanza per essere eletti devono raggiungere un *quorum* minimo di voti pari al 20 per cento, calcolato in rapporto alla consistenza effettiva degli elettori. Qualora, dopo la prima con-

sultazione, non si sia raggiunto tale *quorum*, si procede ad un successivo ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 5.

(Elezione del presidente e del vicepresidente).

1. Il presidente e il vicepresidente di ciascun organismo di rappresentanza, che devono appartenere a categorie diverse, escluse quelle di leva, sono eletti con voto diretto, personale e segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo stesso. La stessa procedura si applica nel Consiglio centrale per la rappresentanza militare (COCER) per la presidenza delle riunioni di categoria e di sezione di Forza armata o Corpo armato.

2. Sia il presidente che il vicepresidente decadono dalla carica nel caso in cui venga votata la sfiducia nei loro confronti con una mozione presentata a firma dei due terzi dei componenti dell'assemblea e approvata a maggioranza dei due terzi. Qualora la sfiducia riguardi sia il presidente sia il vicepresidente si procede con votazioni separate.

ART. 6.

(Durata del mandato).

1. Gli eletti che siano militari di carriera durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. I delegati esercitano il mandato sino alla data dell'elezione dei nuovi organi rappresentativi. Qualora alla scadenza del mandato siano in corso le trattative per il rinnovo del contratto triennale, la durata dagli organi rappresentativi è prorogata sino all'adozione di una nuova disciplina contrattuale.

2. Gli eletti che siano in ferma volontaria durano in carica un anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. Gli eletti che siano militari di leva durano in carica sino al termine del servizio militare obbligatorio.

ART. 7.

(Cessazione anticipata dal mandato).

1. Gli eletti, militari di carriera, volontari o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato, sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti e che abbiano conseguito almeno il 10 per cento dei voti. In mancanza, si procede a nuove elezioni solo per la categoria interessata alla copertura dei seggi vacanti.

ART. 8.

(Riunioni degli organi di rappresentanza).

1. Gli organi di rappresentanza sono convocati dal presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno della riunione. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima delle riunioni. Di tale convocazione viene data comunicazione al corrispondente comando per le conseguenti misure logistiche ed amministrative.

2. Gli organi centrali sono normalmente convocati nella loro sede istituzionale, salvo che l'assemblea non abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede. Gli organi centrali possono inviare delegazioni e nominare commissioni per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, con facoltà di richiedere l'audizione di personale in servizio, che è obbligato ad intervenire.

3. Le sezioni costituite nell'ambito dell'organo centrale del comparto Forze armate possono essere convocate almeno una volta al mese per formulare pareri e proposte, per avanzare richieste ed essere consultate su materie di esclusiva pertinenza della singola Forza armata.

4. Gli organi centrali di rappresentanza hanno la facoltà di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi in sessione congiunta con gli organi intermedi ed almeno una volta all'anno con quelli di base. Possono riunirsi in sessione congiunta gli organi centrali, gli organi intermedi e gli organi di base. Gli organi centrali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza possono riunirsi in sessione congiunta con gli organi di base almeno una volta ogni sei mesi.

5. Gli organi centrali e intermedi possono avere rapporti tra di loro e con organismi similari degli Stati membri della Comunità europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati e con i sindacati nazionali, nonché con altre organizzazioni aventi fini morali o culturali.

6. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza militare si riuniscono normalmente una volta al mese e possono riunirsi in sessione congiunta almeno una volta ogni tre mesi.

7. Gli organi intermedi e di base o delegazioni di essi possono riunirsi con gli altri organi intermedi e di base o delegazioni di essi, con le stesse modalità di cui al comma 1, ogni qualvolta si renda necessario.

8. Alle riunioni degli organi intermedi e di base, nonché alle assemblee di base possono intervenire rappresentanti del CO-CER e del COIR.

ART. 9.

(Competenze degli organi centrali).

1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano:

a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste ai Ministeri o alle Commissioni parlamentari su tutto ciò che attiene alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

2) durata, distribuzione e rispetto dell'orario di lavoro;

- 3) licenze;
 - 4) aspettative;
 - 5) permessi;
 - 6) trattamento economico di missione e di trasferimento;
 - 7) criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - 8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione dei delegati delle varie categorie, eletti dall'assemblea;
 - 9) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi di comando;
 - 10) identificazione dei profili in rapporto alle qualifiche;
 - 11) condizione, trattamento, tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
 - 12) criteri per le promozioni e partecipazione diretta, alle commissioni di avanzamento di propri rappresentanti, con diritto di voto delle singole categorie;
- b)* lo svolgimento di un ruolo negoziale, in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per il comparto sicurezza e per le Forze armate, con possibilità di sottoscrivere accordi nelle materie di cui alla lettera *a)*. Nella specifica circostanza gli uffici tecnici degli stati maggiori e dei comandi generali forniranno, a richiesta del rispettivo organo centrale di rappresentanza, la loro consulenza per la preparazione della piattaforma contrattuale e durante tutte le fasi delle trattative;
- c)* la consultazione periodica su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;
- d)* l'audizione, di propria iniziativa o in seguito a richiesta contenuta in un reclamo scritto, di militari su fatti specifici, al fine della loro tutela morale, giuri-

dica, economica, previdenziale, sanitaria e culturale. Il militare che avanza reclamo all'organo di rappresentanza non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare per questo fatto ed è vietato tassativamente farne menzione nei fascicoli personali, nelle note caratteristiche ed in ogni altro atto riguardante la sua posizione. Il reclamo non è sottoposto ad alcuna formalità, condizione o requisito, né può essere subordinato ad autorizzazione gerarchica o ad oneri procedurali, di forma o di sostanza;

e) l'esame delle richieste dei militari in congedo e di cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari.

2. Le delegazioni degli organi di rappresentanza, previste al comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che partecipano alle discussioni sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, dovranno essere di numero adeguato e paritetico alle altre delegazioni partecipanti. La delegazione informa l'assemblea sui risultati e sulle proposte; l'assemblea esprime, tramite la delegazione ed in forma scritta, il proprio parere sui procedimenti in corso per il personale. La delegazione sarà espressione del COCER e le decisioni che la stessa prenderà dovranno rappresentare gli orientamenti deliberati dall'assemblea, che ratificherà le concertazioni intervenute.

ART. 10.

(Competenze degli organi intermedi e di base).

1. Gli organi intermedi di rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della rispettiva circoscrizione.

2. Gli organi intermedi e di base della rappresentanza hanno competenza a trattare le materie di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, e possono formulare

proposte e richieste agli organi centrali anche sul trattamento economico del personale militare.

3. Le funzioni degli organi di rappresentanza intermedi e di base si estendono altresì ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi;

g) verifica e rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, in particolare negli ambienti insalubri ed a rischio.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari di cui alla lettera c) del comma 3, l'amministrazione concorda con gli organi di rappresentanza la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, le province e i comuni.

ART. 11.

(Trasmissione delle delibere).

1. Le delibere degli organi centrali sono trasmesse:

a) al Ministro della difesa, distintamente quelle dell'organo del comparto Forze armate in sessione congiunta e quelle dell'organo dell'Arma dei carabinieri;

b) al Ministro delle finanze, quelle dell'organo centrale del Corpo della guardia di finanza;

c) al rispettivo capo di stato maggiore o comandante generale, quelle delle singole sezioni di Forza armata e degli organi centrali dei Corpi armati per problematiche specifiche e di competenza della singola Forza armata o Corpo armato;

d) agli organismi intermedi e di base per l'affissione agli albi delle unità di base.

2. I Ministri della difesa e delle finanze riuniscono ogni tre mesi, separatamente, ciascun organo centrale di propria competenza per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza.

3. Il Ministro dell'interno riunisce congiuntamente o separatamente gli organi centrali del comparto sicurezza allo scopo di trattare questioni attinenti allo svolgimento dei servizi di polizia.

4. Le delibere dagli organi intermedi e di base sono trasmesse al comandante, presso il quale tali organi sono costituiti per l'affissione agli albi del reparto e al COCER qualora si tratti di tematiche d'interesse generale.

ART. 12.

(Pubblicazione delle delibere degli organi di rappresentanza).

1. Tutte le delibere e le notizie relative alle attività degli organi di rappresentanza devono essere rese pubbliche e pubblicate, a cura di ogni stato maggiore o comando generale, su una specifica rivista mensile da recapitare a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

2. Gli organi di rappresentanza hanno facoltà di divulgare le proprie delibere a mezzo stampa. Sono ammesse conferenze stampa e la divulgazione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

ART. 13.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi di rappresentanza. Ogni atto che non costituisca espressione di un diritto tutelato dalla Costituzione, ancorché posto in essere dall'autorità giudiziaria, salvo che non ci si trovi in presenza di un fatto costituente reato doloso ai sensi della legge penale, è punito, ove non si configurino reati più gravi, con la pena della reclusione da due a sette anni. Competente è l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove il reato è stato commesso.

2. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili né penalmente né disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico incarico.

3. Nel corso delle sedute assembleari dei consigli di rappresentanza sono sospesi i vincoli imposti dalla disciplina militare.

4. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto. I delegati possono essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione con provvedimento motivato. In tal caso devono tuttavia essere confermati nella sede senza incarico. Il loro reimpiego avrà luogo al termine del mandato, con possibilità di scelta della sede, ad incarico paritetico o superiore nel caso di promozione frattanto intervenuta, salvo impedimenti da evidenziare in un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, avverso il quale possono essere esperiti tutti i rimedi giurisdizionali e amministrativi, anche a cura dell'organismo di cui il delegato faceva parte, d'intesa con l'interessato.

5. I rappresentanti dell'organo centrale svolgono il loro mandato con incarico esclusivo. L'elezione all'organo centrale costituisce nota di merito.

6. I rappresentanti dell'organo intermedio svolgono il loro mandato con le stesse modalità dei componenti l'organo cen-

trale, ma per un periodo di tempo ridotto al 50 per cento, ovvero per almeno dieci giorni lavorativi al mese.

7. I rappresentanti dell'organo di base svolgono il loro mandato alla stregua dei componenti l'organo intermedio, ma per un periodo di tempo ridotto al 50 per cento, ovvero per almeno cinque giorni lavorativi al mese.

8. I consigli di base di rappresentanza (COBAR) dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza svolgono il loro mandato per un periodo di tempo almeno uguale a quello degli organi intermedi.

9. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutte le questioni non riservate che riguardino la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per il migliore assolvimento del proprio mandato. Il delegato non può assumere iniziative in grado di infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate e delle Forze di polizia alle competizioni politiche, né esercitare il diritto di sciopero o qualsiasi altra forma di contestazione violenta.

ART. 14.

(Regolamenti di attuazione).

1. I Ministri della difesa e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, acquisito il parere degli organi centrali di rappresentanza, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione del relativo schema; la mancata espressione del parere entro tale termine equivale all'espressione di parere favorevole;

b) il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, adottato da ciascun organo centrale a maggioranza assoluta dei propri membri.

ART. 15.

*(Modifica dell'articolo 7
della legge 11 luglio 1978, n. 382).*

1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei luoghi di cui al primo comma sono consentite assemblee e non in divisa di militari che si qualificano esplicitamente come tali, solo quando abbiano ad oggetto la trattazione di temi che rientrano nelle materie di competenza degli organi della rappresentanza militare ».

ART. 16.

(Abrogazione di norme).

1. Gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.